

**DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO PROTOCOLLO, ALBO PRETORIO E NOTIFICHE**

**CAPITOLATO TECNICO PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI
INVII POSTALI DEL COMUNE DI NAPOLI, IN TRE LOTTI – CIG 8561488B64 – 8561504899 - 8561518428**

Indice generale

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - DURATA.

ART. 3 - IMPORTO

ART. 4 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI ESECUZIONE

ART. 5 – TIPOLOGIA DEI PRODOTTI POSTALI E TEMPI DI RECAPITO

ART. 6 – CURA E RISERVATEZZA IN RELAZIONE ALLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 7 - ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

ART. 8 - CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

ART. 9- TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI

ART. 10 - GARANZIA DEFINITIVA

ART. 11 - RESPONSABILITA’ E POLIZZA ASSICURATIVA

ART. 12 – SCIOPERI

ART. 13 - PENALI

ART. 14 - RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE

ART. 15 - RISOLUZIONE

ART. 16 – MODIFICHE DEL CONTRATTO

ART. 17 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY

ART. 18 – UTILIZZO DATI

ART. 19 - FORO COMPETENTE

ART. 20 - ULTERIORI DISPOSIZIONI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 - Oggetto

Il presente documento disciplina le condizioni tecniche ed organizzative dei servizi postali di raccolta e recapito (ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 261/1999 sono i servizi che includono la raccolta, lo smistamento il trasporto e la distribuzione degli invii postali) del Comune di Napoli, come meglio precisato al successivo art. 4 "Descrizione del Servizio e modalità di esecuzione".

Prestazione principale CPV 64110000 – 0 Servizi di Raccolta e Recapito degli invii Postali.

Sono oggetto della presente procedura anche:

- i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con notificazioni di atti giudiziari, ai sensi della L. n. 890 del 1982 (di cui ai lotti 2 e 3);
- sono altresì oggetto di gara gli invii e la corrispondenza al di fuori del territorio italiano.

In particolare, l'appalto è suddiviso in tre lotti, come di seguito riportato.

Il Lotto 1 comprende le attività propedeutiche alla spedizione relative all'affrancatura, alla preparazione e all'allestimento della corrispondenza nonché all'attività di ritiro e recapito della posta ovvero l'affidamento di tutte le attività di preparazione alla spedizione e successive alla stessa, gestione della consegna relativa agli invii postali, raccolta centralizzata della corrispondenza in ingresso (presa in carico, smistamento, gestione degli esiti di ritorno e predisposizione per l'archiviazione) e recapito della posta e dei plichi.

Il Lotto 2 riguarda la corrispondenza relativa alle comunicazioni raccomandate connesse alla notifica, secondo quanto previsto dalla legge n. 890, del 20 novembre 1982 e successive modifiche e integrazioni, degli atti ex artt. 139, 140, 660 c.p.c. etc. da effettuarsi nell'ambito regionale, prevalentemente comunale.

Il Lotto 3 riguarda la corrispondenza relativa agli atti giudiziari da notificare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, anch'esso raccomandato, in materia civile, amministrativa etc. secondo quanto previsto dalla legge n. 890, del 20 novembre 1982 e successive modifiche e integrazioni, da effettuarsi nell'ambito nazionale. Le notifiche ad oggetto del presente lotto derivano dalle richieste che eventualmente saranno effettuate dagli altri uffici dell'Ente nel corso della durata contrattuale.

Relativamente ai lotti 2 e 3, si precisa che:

il servizio dovrà essere prestato con le garanzie per l'ente e per i cittadini di qualità, continuità, accessibilità, raccolta, distribuzione e trasparenza di cui all'art. 3 del D. Lgs. 261/99 e dovrà rispettare gli obblighi di qualità minima stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124. Dovrà, quindi, essere svolto secondo le modalità e gli standard di qualità previsti dal *Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)* ALLEGATO A alla delibera n. 77/18/CONS dell'AGOM. Per gli standard di qualità deve farsi riferimento all'Allegato 1 della Delibera AGCOM 155/19/CONS che sostituisce l'Allegato 2 del Regolamento Licenze Speciali Delibera 77/18/CONS. Per il numero degli addetti, le caratteristiche del corner dedicato, l'articolazione logistica delle strutture abilitate al deposito e al ritiro delle giacenze, i giorni e orari di apertura per il ritiro delle giacenze si fa riferimento alle tabelle Allegati nn. 1, 3 e 4 ed eventuali ss.mm.ii. alla delibera n. 77/18/CONS dell'AGOM. Per le modalità alternative deve farsi riferimento alla Tabella C Allegato 2 alla Delibera AGCOM 155 /19/CONS di sostituzione dell'Allegato 5 del Regolamento Licenze Speciali Delibera 77/18/CONS.

Negli allegati al presente documento "Schema di offerta economica", relativi, per ciascun lotto, ai quantitativi di spedizioni presunte ed ai prezzi unitari a base di gara, sono riportati i quantitativi presunti di fornitura, calcolati sulla base dei flussi storici di invio, diversificati per le tipologie di prodotti postali e per le diverse grammature, nonché per zone omogenee di destinazione.

L'elenco delle quantità è puramente indicativo, non esaustivo, e non impegna in alcun modo l'Amministrazione nei confronti dell'aggiudicatario.

ART. 2 - DURATA

La durata dell'appalto è pari a 36 mesi e decorre dalla data di stipula del contratto ovvero, in caso di urgenza, dalla data di avvio delle attività nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 (di seguito Codice) e smi.

La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice, per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

ART. 3 - IMPORTO

L'importo complessivo dell'appalto, stimato sulla base dei flussi storici delle spedizioni effettuate nel corso del precedente triennio, è pari a € 589.369,89 oltre IVA se dovuta.

Indicativamente il compenso (IVA inclusa) è così ripartito nel periodo di esecuzione del servizio:

Anno 2021 € 183.157,84

Anno 2022 € 229.736,76

Anno 2023 € 229.736,76

Anno 2024 € 76.399,91

Tale importo, calcolato sulla base del fabbisogno stimato, è da considerarsi solo presunto e, quindi, non vincolante per l'Amministrazione. Variazioni in aumento o in diminuzione delle quantità indicate per ciascuna tipologia di invio non costituiscono in alcun modo presupposto per modificazioni contrattuali né per richieste di revisione del prezzo offerto.

Ne consegue che l'Aggiudicatario non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali la fornitura non dovesse raggiungere l'importo sopra indicato.

L'appalto è suddiviso in tre lotti:

| LOTTI | DESCRIZIONE | CIG | IMPORTO A BASE D'ASTA |
|---------------------------------|---|-------------------|---|
| Lotto 1 | Recapito della corrispondenza e delle attività di back office ad esso propedeutiche e successive, così come elencate nel capitolato speciale d'appalto | 8561488B64 | € 457.919,75 oltre IVA |
| Lotto 2 | Ritiro, lavorazione e notificazione a mezzo posta delle comunicazioni raccomandate connesse alla notifica degli atti, secondo quanto previsto dalla legge n. 890/1982 e successive modifiche e integrazioni, ex artt. 139, 140, 660 c.p.c. etc. nell'ambito regionale (Campania), prevalentemente comunale | 8561504899 | € 121.620,11 oltre IVA (laddove prevista) |
| Lotto 3 | Ritiro, lavorazione e notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari ai sensi della legge n. 890/1982 e successive modifiche e integrazioni nell'ambito nazionale | 8561518428 | € 9.830,03 oltre IVA (laddove prevista) |
| VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO | | | € 589.369,89 oltre IVA |

Non sono previsti adeguamenti, revisioni o aumenti dei prezzi.

Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata del servizio affidato, sia esaurito l'importo massimo spendibile, all'Aggiudicatario potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i..

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera per i servizi di raccolta, smistamento trasporto e recapito degli invii postali, che la stazione appaltante ha stimato, per la durata contrattuale, in misura pari a circa il 30% del valore complessivo dell'appalto. Il costo presunto della manodopera è stato calcolato in base:

- ai volumi di spedizione stimati sulla base dei flussi storici;
- alle condizioni retributive praticate al personale dipendente, in virtù del contratto collettivo di settore, quale norma imperativa non derogabile, e nel rispetto delle norme vigenti in materia di previdenza, assistenza e sicurezza;
- alla produttività media del recapito per le tipologie di invio di posta non raccomandata e raccomandata, come indicate nella determinazione n. 3/2014 di ANAC "Linee guida per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi postali" pari a 30.000 pezzi annui per addetto per la posta raccomandata e 120.000 per la posta ordinaria; un addetto ogni 17.143 pezzi di notifiche eseguite a mezzo di messo comunale;
- numero medio di giorni lavorativi per anno, posto pari a 220;
- costo medio per addetto al recapito come risultante dal CCNL del settore, come riportata nella vigente tabella ministeriale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). I concorrenti dovranno indicare, in sede di offerta i loro costi delle manodopera che saranno oggetto di verifica, ai sensi dell'art. 97 comma 5 lettera d), relativamente al rispetto dei minimi salariali retributivi.

Gli oneri per la sicurezza per rischi da interferenza sono pari a zero, come risulta dalla compilazione dell'allegato DUVRI.

ART. 4 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E MODALITA' DI ESECUZIONE

I servizi oggetto del presente affidamento si articolano nelle sotto elencate attività:

a) Raccolta (Pick-up) della corrispondenza in partenza.

La corrispondenza in partenza oggetto di affidamento dovrà essere ritirata personalmente da un incaricato dell'Aggiudicatario, munito di tesserino distintivo, presso l'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Napoli, sito in p.zza del Municipio, pal.zzo San Giacomo (piano ammezzato) ogni giorno lavorativo non festivo dal lunedì al venerdì, in un orario compreso tra le ore 12:30 e le ore 13:30.

L'Aggiudicatario dovrà fornire all'ufficio Protocollo Generale i contenitori in cui inserire la corrispondenza in uscita.

L'attività di Pick Up deve essere svolta con mezzi e personale propri dell'Aggiudicatario.

Gli addetti al ritiro e alla consegna della posta potranno accedere con furgoni e/o vetture a Palazzo San Giacomo (sede dell'U.O.C. Protocollo Generale), eccetto i casi in cui le forze dell'ordine, preposte alla sicurezza dell'edificio, disporranno di interdire l'accesso dei veicoli per motivi di ordine pubblico. In tali circostanze gli addetti al ritiro/consegna della posta dovranno accedere ai locali dell'U.O.C. Protocollo Generale, per il ritiro della posta, senza servirsi dei veicoli utilizzando l'ingresso pedonale.

Sarà cura del personale del Servizio Protocollo avvisare entro le ore 12.00 circa l'assenza di posta da consegnare nella giornata stessa.

La corrispondenza sarà consegnata al personale incaricato dell'Aggiudicatario a cura degli addetti dell'Ufficio Protocollo Generale.

Saranno a cura dell'Aggiudicatario tutte le attività necessarie alla preparazione della corrispondenza per la spedizione ("attività propedeutiche"). Di seguito il dettaglio:

- pesatura della corrispondenza (ai fini dell'individuazione dello scaglione economico di riferimento);
- imbustamento, compilazione cartoline A/R e abbinamento delle cartoline A/R alla posta in spedizione (per le raccomandate A/R le buste dovranno essere munite dell'avviso di ricevimento compilato con i dati del mittente e del destinatario);

- stampa e imbustamento della corrispondenza inviata tramite file;
- affrancatura meccanizzata o manuale della corrispondenza (apposizione sulla posta da spedire di francobolli, carte valori, bollini di posta prioritaria, bollini di assicurate, codici a barre e ogni altro tipo valore bollato assimilabile e necessario per la spedizione di ogni tipologia richiesta);
- fornitura buste in diversi formati;
- completamento distinte di accettazione;
- registrazione della posta;
- ogni altra attività che dovesse dimostrarsi funzionale all'attività di postalizzazione.

Gli invii saranno corredati da distinta in duplice copia, che dovrà riportare:

- il numero degli invii suddivisi per tipologia di spedizione (semplice, raccomandata e varie);
- all'interno di ciascuna tipologia la suddivisione per centro di costo/unità operativa che effettua la spedizione;
- la data di consegna;
- per la posta registrata, il nome del Servizio comunale che spedisce e il destinatario con il comune di destinazione.

L'incaricato del ritiro da parte dell'Aggiudicatario, verificati i dati riportati nelle distinte, attesta l'avvenuta consegna da parte della Stazione Appaltante della corrispondenza da spedire con la sottoscrizione delle stesse.

b) Lavorazione della corrispondenza

Successivamente alle operazioni di presa in consegna, l'Affidatario dovrà effettuare tutte le lavorazioni presso una propria sede idonea ad eseguire il servizio postale richiesto, garantendo il massimo in termini di sicurezza, affidabilità, riservatezza.

L'Affidatario dovrà effettuare, per ogni invio ritirato, tutte le attività necessarie al recapito del plico al destinatario secondo le modalità di spedizione richieste dal Comune e indicate nella distinta (posta ordinaria, raccomandata, varie), sostenendone ogni onere e costo connesso.

Il giorno successivo al ritiro, l'Affidatario dovrà restituire copia delle distinte ricevute con l'attestazione della presa in carico della corrispondenza ritirata.

La lavorazione, da effettuarsi presso la sede dell'appaltatore entro la giornata successiva a quella di consegna della corrispondenza, si articola indicativamente come segue:

- controllo e verifica della distinta predisposta dal Comune suddivisa per tipologia di corrispondenza (semplice, raccomandata e varie) e per centro di costo/unità operativa sulla base della vigente struttura organizzativa;
- preparazione della corrispondenza in spedizione per il recapito, consistente in pesatura e affrancatura;
- gli invii da avviare al recapito dovranno essere lavorati in tempo utile a garantire la distribuzione sin dal mattino successivo alla lavorazione.

c) Recapito della corrispondenza

Il servizio consiste nella consegna all'indirizzo del destinatario della corrispondenza inviata dal Comune e affidata all'Aggiudicatario.

Il servizio di recapito della corrispondenza comunale prevede la distribuzione finale con recapito diretto al destinatario, da effettuarsi alle condizioni e secondo le modalità indicate nel presente documento, nonché nell'elaborato tecnico presentato in sede di gara.

La tempistica di consegna che dovrà essere garantita è specificata al successivo art. 5.

In caso di mancato recapito degli invii, l'Aggiudicatario dovrà restituire al Protocollo Generale le singole missive con annotata la ragione del mancato recapito.

Per la posta raccomandata l'Aggiudicatario si impegna a:

- effettuare almeno un tentativo di consegna. All'atto di consegna delle raccomandate dovrà essere rilevata la data e la firma per ricevuta da parte del destinatario o di altra persona a ciò delegata; in caso di raccomandate A/R tali dati dovranno essere riportati sull'avviso di ricevimento;

- restituzione degli Avvisi di Ricevimento al Protocollo Generale, entro 7 giorni lavorativi dalla consegna delle missive correlate.

Per il Lotto 1, l'aggiudicatario dovrà garantire, senza ricorso al FSU, la copertura del 100% del territorio comunale e dell' 80% del territorio provinciale, atteso che, sulla base di un'analisi dei flussi storici, circa 80% dei volumi di corrispondenza destinata al territorio nazionale è recapitato sul territorio comunale e provinciale.

Sarà cura dell'aggiudicatario provvedere a proprie spese ad inoltrare anche la corrispondenza verso le destinazioni non coperte dall'operatore affidatario. In tal caso, per tali invii saranno riconosciuti gli importi richiesti in sede di gara per le spedizioni a gestione diretta anche se la spesa sostenuta presso il FSU dovesse essere superiore. Al riguardo si precisa che non costituisce subappalto la postalizzazione a mezzo del Fornitore del Servizio Universale.

Per il Lotto 2, l'aggiudicatario dovrà garantire la copertura diretta del 100% dei CAP comunali, atteso che la destinazione delle notifiche è prevalentemente il territorio comunale.

Per il Lotto 3, l'aggiudicatario dovrà garantire la copertura diretta dei CAP nazionali pari almeno al 70% della popolazione (sulla base dei dati ISTAT).

d) Gestione dell'invio inesitato

Nel caso in cui l'Aggiudicatario non fosse in grado di consegnare l'invio al destinatario per assenza dello stesso o di altro soggetto abilitato per legge a ricevere l'invio, è obbligato a lasciare un avviso di tentata consegna (avviso di giacenza) nella cassetta domiciliare del destinatario, con indicazione delle modalità adottate per assicurare il ritiro della corrispondenza in giacenza.

L'avviso di tentata consegna (avviso di giacenza) lasciato al destinatario dovrà riportare almeno la sede di giacenza e gli orari (dal lunedì al venerdì, assicurando un orario di almeno 3 ore giornaliere) per il ritiro della raccomandata o del pacco.

L'appaltatore dovrà:

- avere o impegnarsi ad attivare almeno un punto di giacenza nel territorio del comune di Napoli, presso il quale i destinatari della corrispondenza inesitata possano agevolmente recarsi. A tal fine, l'aggiudicatario dovrà garantire l'operatività del/i punto/i di giacenza (coerentemente con quanto riportato nell'offerta tecnica) entro un tempo massimo di dieci giorni dall'avvenuta aggiudicazione. La mancata ottemperanza a quanto su stabilito comporterà la revoca dell'aggiudicazione.

Tale sede deve essere strutturata attuando accorgimenti strutturali e relativi alla sicurezza come descritti in sede di offerta tecnica; adottare modalità per garantire la custodia, in sicurezza, delle giacenze di posta raccomandata e pacchi ordinari; tutti i punti di giacenza, in ogni caso, dovranno essere dotati di idonei dispositivi di sicurezza fisica, atti a garantire una conservazione sicura e protetta degli invii.

Per quanto attiene alle notificazioni si applica quanto previsto negli all. 3 e 4 alla delibera n. 77/18/CONS dell'AGCOM, in relazione alle strutture adibite a deposito e ritiro giacenze e alle modalità alternative.

La gestione della posta inesitata deve essere gestita sulla base del presente Capitolato Tecnico e in applicazione di quanto descritto nell'offerta tecnica.

Le giacenze dovranno avere una durata di 30 giorni effettivi per le raccomandate, di 180 giorni per gli atti giudiziari e 15 giorni per i pacchi, decorrenti dalla data di consegna dell'avviso di giacenza.

La corrispondenza inesitata, una volta decorso il previsto periodo di giacenza, deve essere restituita all'Amministrazione entro 7 giorni lavorativi di calendario, corredata dell'indicazione della data di tentata consegna, della motivazione della mancata consegna (rifiutato, trasferito, assente etc.) e delle date di inizio e fine della giacenza, sottoscritte dall'addetto alla consegna.

Fermo restando le condizioni minime stabilite dal presente capitolato, le modalità di gestione della posta inesitata, il numero e le caratteristiche dei punti di giacenza, nonché le modalità alternative che offrano soluzioni flessibili ed efficaci al fine di minimizzare il volume della posta inesitata, saranno oggetto di offerta tecnica e di attribuzione di punteggio da parte della commissione giudicatrice.

e) Reportistica e rendicontazione

Tutte le operazioni effettuate dovranno essere contabilizzate tramite dei report giornalieri e riepilogativi mensili, che valorizzino la gestione della posta consegnata dal Comune, di questa quanta lavorata e quanta resa, dettagliando per posta lavorata, i tempi di consegna.

I report dovranno consentire l'elaborazione per tipologia di invio e grammatura, per Centro di Costo/Unità operativa sulla base dell'Organigramma comunale, nonché valorizzare i CAP di destinazione.

Tali prospetti devono essere messi a disposizione dell'Amministrazione per l'effettuazione dei controlli, anche finalizzati alla liquidazione della fattura del mese corrispondente.

f) Archiviazione avvisi di ricevimento

Possono essere oggetto di proposta migliorativa e, pertanto, oggetto di valutazione.

ART. 5 – TIPOLOGIA DEI PRODOTTI POSTALI E TEMPI DI RECAPITO

I prodotti oggetto dell'affidamento sono i seguenti:

1. POSTA PRIORITARIA
2. POSTA RACCOMANDATA
3. PACCHI
4. TELEGRAMMI
5. SERVIZI ACCESSORI

Negli allegati "Schema offerta economica" dei 3 lotti sono riportati i quantitativi presunti di fornitura, calcolati sulla base dei flussi storici di invio diversificati per le tipologie di prodotti postali e per le diverse grammature, nonché per zona di destinazione. I prezzi unitari in essi riportati sono comprensivi dei costi dei servizi accessori come specificati nel presente Capitolato.

In particolare, da un esame dei flussi storici, relativamente al lotto 1, l'80 % dei volumi nazionali riportati è recapitato in territorio comunale o provinciale.

I tempi massimi di recapito per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto sono i seguenti:

1. POSTA PRIORITARIA: servizio di corrispondenza che risponde ad esigenze di celerità di recapito, che deve avvenire entro il giorno lavorativo successivo a quello di lavorazione per almeno l'80% degli invii e nei quattro giorni lavorativi successivi per almeno il 98% degli invii.

In caso di impossibilità di recapitare gli invii consegnati, questi devono essere restituiti all'Amministrazione Comunale entro cinque giorni lavorativi successivi alla mancata consegna.

2. POSTA RACCOMANDATA: servizio di corrispondenza che vuole la tracciatura dell'invio. La corrispondenza dovrà essere consegnata almeno nel rispetto dei seguenti parametri di qualità: quattro giorni lavorativi successivi a quello di lavorazione nel 90% dei casi; sei giorni lavorativi successivi a quello a quello di lavorazione nel 98% dei casi.

La restituzione degli Avvisi di ricevimento dovrà avvenire entro 7 giorni lavorativi dalla consegna.

La restituzione della posta raccomandata A/R inesitata dovrà avvenire entro 7 giorni lavorativi dal termine della giacenza.

Tali tempistiche sono parametri qualitativi minimi; per l'esecuzione del servizio verrà considerata la proposta dell'offerta tecnica, qualora migliorativa.

3. PACCHI: Spedizione di pacchi consegnati dall'Amministrazione, di peso massimo di 20 Kg, preventivamente imballati.

L'affidatario dovrà verificare l'integrità dell'imballaggio e garantire la massima cura nelle operazioni di lavorazione, trasporto e consegna.

Il recapito dovrà essere garantito almeno entro quattro giorni lavorativi successivi a quello di lavorazione nel 90% dei casi.

La restituzione dei pacchi inesitati dovrà avvenire entro 7 giorni lavorativi dal termine della giacenza.

4. TELEGRAMMI

Considerato che tale tipologia di prodotto, sulla base dell'analisi quantitativa dei flussi storici dell'ultimo triennio, mostra un valore prossimo allo zero, l'incidenza sul valore economico totale dell'offerta risulta essere residuale.

5. SERVIZI ACCESSORI

Sono tutti quei servizi, a carico dell'Aggiudicatario, necessari alla preparazione della corrispondenza per la spedizione ("attività propedeutiche") come elencate (in maniera non esaustiva) all'art.4 paragrafo a), il cui costo rientra nei prezzi unitari per tipologia di prodotto indicati negli schemi di offerta economica:

- fornitura buste in diversi formati;
- fornitura cartoline A/R;
- fornitura codici a barre;
- imbustamento, compilazione cartoline A/R e abbinamento delle cartoline A/R alla posta in spedizione (per le raccomandate A/R le buste dovranno essere munite dell'avviso di ricevimento compilato con i dati del mittente e del destinatario);
- stampa e imbustamento della corrispondenza inviata tramite file;
- affrancatura meccanizzata o manuale della corrispondenza (apposizione sulla posta da spedire di francobolli, carte valori, bollini di posta prioritaria, bollini di assicurate, codici a barre e ogni altro tipo valore bollato assimilabile e necessario per la spedizione di ogni tipologia richiesta).

ART. 6 – CURA E RISERVATEZZA IN RELAZIONE ALLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore, nel trasportare i plichi contenenti la corrispondenza, deve adottare tutti gli accorgimenti ritenuti necessari per la salvaguardia del contenuto degli stessi e per la tutela della riservatezza della corrispondenza in essi contenuta. Tutta la corrispondenza deve essere trattata con la cura necessaria per garantirne l'integrità.

Qualora si verificano furti, smarrimento o altri atti che compromettano la corrispondenza o materiale in consegna, è fatto obbligo avvisare con la massima tempestività possibile il Referente del Servizio Protocollo Comunale.

ART. 7 - ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Il servizio nel complesso, dovrà essere strutturato mediante l'organizzazione dei mezzi e di personale qualificato ed idoneo che l'Affidatario riterrà più opportuna per l'ottimale esecuzione dell'appalto.

Il personale dovrà mantenere un comportamento idoneo al luogo di lavoro, rispettoso e ligio sia verso i dipendenti comunali che verso l'utenza.

Il Comune ha facoltà di chiedere la sostituzione dell'incaricato qualora non lo ritenga idoneo.

Gli operatori addetti alla consegna dovranno essere riconoscibili mediante un apposito tesserino di riconoscimento personale, nonché di abbigliamento dal quale si intuisca che trattasi di addetto ad un servizio postale con esposto e ben visibile il logo aziendale.

Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti gli oneri e rischi relativi alle prestazioni oggetto del Contratto, nonché ogni attività, fornitura e relativi oneri che si rendessero necessari per l'espletamento del servizio o, comunque necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Sono a carico dell'Aggiudicatario (elenco non esaustivo):

- la fornitura degli avvisi di ricevimento e dei codici a barre adesivi necessari al confezionamento delle raccomandate;
- la fornitura di idonei contenitori per il trasporto della corrispondenza;
- almeno un ufficio giacenza e di ritiro situato nel territorio del comune di Napoli, facilmente identificabile dai cittadini;
- l'elaborazione delle distinte da mettere a disposizione del Servizio Protocollo per la consegna della posta giornaliera, sulla base del contenuto minimo concordato con il Servizio stesso;
- l'elaborazione di report mensili recanti i volumi delle spedizioni, suddivise per tipologia di invio, pesi e tariffe, effettuate nel mese di riferimento, da mettere a disposizione del Servizio Protocollo preferibilmente con modalità informatiche;
- mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti telefonici, indirizzi PEC ed e-mail, eventuale fax, utilizzati per l'invio di tutte le comunicazioni relative all'affidamento;
- le attività di acquisizione di apposita autorizzazione relativa al transito in ZTL;
- l'individuazione di un Referente del Servizio.

REFERENTE DEL SERVIZIO

L'Affidatario dovrà individuare un proprio Referente dell'appalto in oggetto, il cui nominativo e relativi recapiti (cell, e_mail...) dovranno essere comunicati formalmente entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione al Referente del Servizio Protocollo dell'Amministrazione Comunale.

Il Referente sarà il contatto con il Referente dell'Amministrazione comunale per ricevere da quest'ultimo istruzioni, reclami, informazioni e per relazionare sull'andamento dell'attività.

Tale figura dovrà essere reperibile, telefonicamente, nelle giornate lavorative in orario di servizio.

La figura individuata dovrà essere di provata capacità, adeguata competenza nell'ambito delle problematiche concernenti l'Appalto, con piena conoscenza delle norme che regolano lo svolgimento del servizio, con poteri e mezzi adeguati a garantire tutti gli obblighi contrattuali.

ART. 8 - CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

I corrispettivi dovuti sono onnicomprensivi di tutti gli oneri, condizioni e spese relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto.

Il Comune corrisponderà al Fornitore l'importo equivalente alle spedizioni effettuate nel mese di competenza su presentazione di fattura elettronica, assoggettata all'aliquota I.V.A. nella misura di legge, che dovrà riportare:

- Il codice univoco di fatturazione del Settore I - Affari generali ed Istituzionali
- Il numero dell'impegno di spesa
- Il Codice Identificativo Gara (CIG)
- L'IBAN del Fornitore
- L'indicazione dell'assoggettamento al regime dello split payment, ovvero il riferimento normativo dell'esenzione.

La fatturazione dovrà avere cadenza mensile e riguarderà gli invii effettuati (che dovranno corrispondere alla posta consegnata dalla quale deve essere detratta eventuale corrispondenza esclusa dalla gestione dell'Affidatario). Eventuali eccezionali differimenti di fatturazione dovranno essere preventivamente concordati.

La fattura dovrà contenere la valorizzazione complessiva delle consegne effettuate nel mese, suddivise per tipologia di lavorazione e per centro di costo.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura sulla piattaforma informatica, previo accertamento della regolarità contributiva tramite DURC. In caso di irregolarità dello stesso, sarà applicato l'intervento sostitutivo previsto dalla normativa vigente.

In ogni caso sull'importo netto della fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi del comma 5bis dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che sarà liquidata a chiusura in sede verifica di regolare esecuzione, previo rilascio di regolare DURC.

Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00) il Comune procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

In caso di RTI a fronte delle singole fatturazioni corrispondenti alle quote di esecuzione del servizio da parte dei componenti del raggruppamento temporaneamente costituito, il pagamento da parte del Comune avverrà con quietanza della capogruppo mandataria.

Il corrispettivo onnicomprensivo del servizio si riferisce a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e sono stati determinati a proprio rischio dall'aggiudicatario e sono pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'appaltatore di ogni rischio e/o alea fermo restando quanto previsto in tema di aggiornamento del corrispettivo.

In particolare all'appaltatore sono corrisposte, per le prestazioni previste dal presente documento, le tariffe offerte in sede di gara (derivanti dall'applicazione della percentuale di ribasso offerto agli importi unitari indicati nell'allegato "Quantitativi annui di spedizioni presunte e prezzi unitari a base di gara") per la corrispondenza nazionale recapitata dall'appaltatore direttamente o in subappalto.

Il corrispettivo sarà dovuto sulla base della rendicontazione delle spedizioni realmente effettuate. Verranno riconosciuti all'Affidatario i corrispettivi per le postalizzazioni affidate nel periodo di vigenza contrattuale e lavorate nei termini di consegna immediatamente seguenti la conclusione del contratto. I prezzi unitari stabiliti nel contratto sono fissi ed invariabili per il periodo di vigenza del contratto.

ART. 9- TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutte le disposizioni di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. impegnandosi a utilizzare per le movimentazioni finanziarie relative al presente affidamento uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. L'affidatario si obbliga, altresì, a comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti al Comune entro gg. 7 dalla loro accensione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla legge n. 136/2010.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al comma 1 art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di Nazionale Anticorruzione su richiesta della stazione appaltante. L'Aggiudicatario si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati sopraindicati.

ART. 10 - GARANZIA DEFINITIVA

Troverà applicazione l'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 11 - RESPONSABILITA' E POLIZZA ASSICURATIVA

L'Aggiudicatario solleva la Committente da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. L'Aggiudicatario è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente servizio. L'Aggiudicatario è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, all'Amministrazione ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dall'Aggiudicatario nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui all'oggetto. L'Aggiudicatario si impegna, qualora non avesse già provveduto, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, a stipulare una polizza assicurativa a copertura:

- del rischio per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con un massimale minimo di € 1.000.000,00;

– del rischio per responsabilità civile verso i Prestatori d’Opera (RCO) con un massimale minimo di € 1.000.000,00.

Il contratto assicurativo dovrà essere efficace per tutta la durata contrattuale.

ART. 12 – SCIOPERI

In caso di sciopero dei propri dipendenti, la ditta sarà tenuta a darne preventiva e tempestiva comunicazione scritta al Comune.

Nel caso di sciopero del personale che si protragga oltre le 24 ore continuative, la ditta è tenuta ad assicurare almeno il recapito della corrispondenza urgente (in particolare raccomandate urgenti con prova di consegna). Si applicano comunque le disposizioni di cui alla L. 12.06.1990 n. 146, art. 1 - comma 2 lettera e) - e successive modificazioni ed integrazioni, attenendosi al disposto "per la tutela dei servizi minimi essenziali", rientrando il servizio oggetto dell'appalto in tale casistica.

ART. 13 - PENALI

Qualora l’Appaltatore non ottemperasse con esattezza a tutte le prestazioni contrattuali secondo le modalità, la tempistica e le prescrizioni tecniche indicate nel presente Capitolato nonché nell’offerta tecnica, generando inadempienze o irregolarità nell’espletamento del servizio o degli oneri posti a suo carico tali da non determinare la necessità di risolvere il contratto, l’Amministrazione appaltante invierà a mezzo PEC formale contestazione assegnando un congruo tempo, non inferiore a 5 giorni solari consecutivi, per poter presentare le proprie controdeduzioni.

L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo PEC le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione.

Qualora le predette controdeduzioni non pervengano al Comune nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee, il Comune si riserva di applicare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimento, al pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio, al danno d’immagine del Comune, al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.

Saranno oggetto di applicazione della penale le seguenti casistiche, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Mancato ritiro della corrispondenza: € 100,00, oltre al rimborso del costo sostenuto dal Committente per l’invio della corrispondenza a mezzo del fornitore del Servizio Universale. Tale sanzione verrà comminata per ogni giorno di mancato ritiro.
- Ritardo non concordato nel ritiro della corrispondenza, entro il termine massimo delle ore 15.00: € 50,00 ogni ora, fino ad un massimo di due ore, oltre le quali corrisponde a mancato ritiro.
- Consegna posta raccomandata con ritardo pari o superiore a 10 gg dal ritiro: € 50,00 per ogni giornata di ritardo.
- Furto, smarrimento o danneggiamento di una o più raccomandate (con o senza A/R): € 50,00 per ogni raccomandata smarrita e/o danneggiata più il rimborso del costo di invio della raccomandata
- Smarrimento avviso di ricevimento relativo a raccomandata A/R senza ulteriore possibilità di attestazione dell’avvenuta consegna: € 50,00 per ogni smarrimento.
- Restituzione di Raccomandate A/R o pacchi inesitati oltre 7 giorni lavorativi dal termine della giacenza: € 5,00 per ogni plico e/o raccomandata A/R restituito oltre il termine per ogni giornata di ritardo.

L’accertamento di qualsivoglia irregolarità nell’esecuzione del servizio non puntualmente indicata nell’elenco sopra riportato, che evidenzia il mancato rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato od a qualsiasi altro obbligo contrattuale inerente l’appalto, comporta una penale da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 500,00 a seguito di constatazione in contraddittorio delle difformità che ha comportato un disservizio.

Qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio dall’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’aggiudicatario le penali come sopra indicate

a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. L'aggiudicatario è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi che dovessero eventualmente collaborare all'esecuzione dell'appalto.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'aggiudicatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall'aggiudicatario senza bisogno di diffida o altro accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

In caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento, le sanzioni sono stabilite all'art. 20 comma 7 di detto Codice. In caso di gravi e reiterate violazioni delle suddette disposizioni il presente contratto sarà unilateralmente risolto dall'Amministrazione.

In ogni caso, il mancato ritiro della corrispondenza per tre giorni consecutivi per cause non imputabili al committente, darà luogo alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Il limite massimo delle penali applicabili è pari al 10% del valore netto contrattuale ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: ove le penali raggiungano tale ammontare l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto.

ART. 14 - RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Ai sensi dell'art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Ai sensi del comma 3 del richiamato articolo, l'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" e s.m.i. (convertito in legge 135/2012), la Stazione appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i.

Inoltre, il Comune potrà recedere dal contratto anche per giusta causa, intendendosi per tale tutti i motivi che non consentano la prosecuzione del contratto.

La parti convengono, inoltre, che per giusta causa il Comune potrà recedere dal contratto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni normative in materia di enti locali, fallimento o applicazione delle procedure concorsuali, perdita dei requisiti richiesti in sede di gara e di quelli per contrattare con la pubblica amministrazione, revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto, condanna con sentenza passata in giudicato degli amministratori, titolari o direttori per delitti contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico o il patrimonio, ovvero qualora essi siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, nonché per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..

ART. 15 – RISOLUZIONE

La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 108 del Codice.

In caso di inadempimento dell'Aggiudicatario, anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente atto e relativi allegati, compreso il patto di integrità, nonché offerti in sede di gara, il Comune provvederà ad inviare formale diffida a mezzo PEC assegnando un congruo tempo (non inferiore a 15 giorni dal ricevimento) per adempiere. Decorso tale termine qualora l'inadempimento perduri e sia grave il contratto si risolverà di diritto ex art. 1454 c.c..

In ogni caso, il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, oltre ai casi già indicati nel presente atto, anche nelle seguenti ipotesi:

- a) mancato avvio del servizio entro il giorno previsto dalla comunicazione ufficiale di avvio delle attività da effettuarsi tramite nota del Servizio, ritenuto termine essenziale, salvo giustificato motivo o suo eventuale differimento da parte del Comune;
- b) mancata copertura assicurativa dei rischi di cui all'art. 12 durante la vigenza del contratto;
- c) mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione;
- d) nel caso in cui vengano applicate penali per un valore superiore al 10% del valore del contratto;
- e) accertamento di false dichiarazioni accertate dopo la stipula del contratto;
- f) mancato rispetto del divieto di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 30/03/2011 n. 165;
- g) mancato rispetto della clausola di tracciabilità;
- h) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultassero positivi;
- i) ogni altra inadempienza qui non contemplata che renda impossibile la prosecuzione del servizio.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Comune avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno.

Se del caso, l'Amministrazione aggiudicatrice provvederà alle segnalazioni di legge all'Autorità Nazionale Anti Corruzione.

ART. 16 – MODIFICHE E CESSIONE DEL CONTRATTO

Per le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia troveranno applicazione le disposizioni dell'art. 106 del codice dei contratti.

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, previa accettazione espressa da parte della Stazione Appaltante ed al netto di eventuali penali. A tal fine trova applicazione l'art. 106, co. 13 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 17 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente capitolato tecnico.

ART. 18 – UTILIZZO DATI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52 del CAD – D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., tutti i dati forniti dal Comune di Napoli ed elaborati dal contraente nell'ambito delle attività previste dal presente affidamento, si intendono di proprietà del Comune stesso, che potrà disporne interamente nel tempo senza alcuna limitazione. Sono

inclusi i materiali cartacei ed informatici; tali dati dovranno essere gestiti con procedure idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e giuridiche.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, e per le quali non è possibile addivenire ad un accordo bonario, viene dichiarato competente il Foro di Napoli. E' esclusa la competenza arbitrale.

20 Ulteriori disposizioni che trovano applicazione

20.1 Protocollo di Legalità

Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 5/10/2007, ha preso atto del "Protocollo di Legalità" sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito Web del Comune di Napoli www.comune.napoli.it unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 5/10/2007. Gli articoli 2 e 8 del "Protocollo di legalità", che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel presente disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale del bando, evidenziando inoltre che le clausole di cui all'art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall'aggiudicatario.

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ IN MATERIA DI APPALTI

sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2 ed 8)

ART. 2

1. La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati;

2. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di i.v.a., la stazione appaltante:

a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;

b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;

c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;

e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;

f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;

h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:

I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo 190/02 - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somma dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì, incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera. delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;

II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione

dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;

i) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto legge 143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

ART. 8

1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziarie ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3

“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del Dpr 252/98 a carico del subfornitore.”

20.2 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

20.3 Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli

Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014 e s.m.i. con Delibera di G.C. n. 217 del 29/04/2017, ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, visionabile sul sito www.comune.napoli.it in "Amministrazione trasparente", le cui disposizioni si applicano altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi. Le sanzioni sono previste all'art. 20 comma 7 di detto Codice.

Inoltre ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, comma 16 ter) “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”

20.4 Patto di Integrità

La Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03/12/2015 “Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse” approva il documento denominato “Patto di Integrità” recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo e affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.